Anno VI — Martedì 25 Luglio 1871 — N. 175

ASSOCIAZIONE

Esce tutti i giorni, eccettuate le Domeniche e le Feste anche civili.

Associazione per tutta Italia lire 32 all'anno, lire 16 per un semestre lire 8 per un trimestre; per gli Stati esteri da aggiungersi le spese postali.

Un numero separato cent. 10, arretrato cent. 20.

GIORNALE DI UDINE

POLITICO - QUOTIDIANO

UFFICIALE PEGLI ATTI GIUDIZIARII ED AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

INSERZIONI

Inserzioni nella quarta pagina cent. 25 per linea, Annunzj amministrativi ed Editti 15 cent. per ogni linea o spazio di linea di 34 caratteri garamone.

Lettere non affrancate non si ricevono, nè si restituiscono manoscritti.

L'Ufficio del Giornale in Via Manzoni, casa Tellini N. 113 rosso.

UDINE 24 LUGLIO

Dopo quanto fu detto jeri nella rivista politica settimanale relativamente al discorso di Thiers e al voto dell'Assemblea di Versailles sulle petizioni in favore del papato politico, crediamo inutile il ritornare su questo argomento. Notiamo soltanto che oggi un dispaccio ci annunzia che il voto medesimo significa fiducia verso Thiers e sfiducia verso Gambetta. In attesa di qualche maggiore dilucidazione di un comento che non brilla pella sua chiarezza, e che anzi ha l'aria di un indovinello, facciamo intanto menzione del fatto che molti giornali annunziano che Favre è dimissionario. Il ministro degli esteri era già troppo imbrogliato anche senza che gli mandassero le petizioni dei vescovi in favore del poter temporale. Crediamo che non ultimo de' suoi imbarazzi, sia quello degli attriti colla Germania, derivanti dalle risse continue che accadono fra i soldati tedeschi e le popolazioni dei dipartimenti ancora occupati. Anche oggi il telegrafo ce ne annunzia di nuove avvenute a Joinville ed a Lepont, mentre ci reca che a Rouen, ad Amiens ed a Coureur avvennero dimostrazioni di gioia per lo sgombro degli stranieri. I giornali constatano che a prolungazione dell'occupazione, non può che aumentar l'odio dei francesi contro i tedeschi. Ciò è evidente; ma intanto l'occupazione continua, e gli effetti che ne derivano possono anch'essi essere considerati come una delle cause della dimissione di Favre (dato che si confermi), che avrebbe poi avuta per spinta definitiva la votazione dell'Assemblea sulle petizioni episcopali.

Se vogliamo credere alla *Presse* di Parigi l'estrema sinistra non avrebbe rinunziato al progetto di mettere sul tappeto la questione dello scioglimento dell'Assemblea. Nel caso d'insuccesso, si provocherebbe la dimissione in massa di tutti i deputati repubblicani, e con ciò si opporrebbe la pressione del suffragio universale alla resistenza parlamentare. Il *Journal des Débats* dimostra che quella risoluzione sarebbe un errore, e gravissimo. Anzi tutto se i 150 o 200 deputati repubblicani si dimettessero, è certo che i loro colleghi non li imiterebbero. Si farebbero le nuove elezioni, e sarebbero rieletti senza aumentare di un solo voto le loro forze Questo nella migliore ipotesi: ma se non venissero rieletti tutti, se gli elettori, stanchi di queste continue agitazioni, li surrogassero con altri deputati, più zelanti della quiete pubblica? Il *Journal des Débats* crede che l'estrema sinistra ci penserà due volte prima di applicarsi ad un partito disperato, nel quale il vantaggio è assai problematico.

I giornali austriaci si occupano della prossima apertura delle Diete, e vi annettono molta importanza, nel loro modo di funzionare dovendosi scorgere il vero sistema del ministero. Fino ad ora, dice a questo proposito il *Cittadino*, il funzionamento delle rappresentanze provinciali era notoriamente più apparente che reale. Al giorno fissato pell'apertura i rispettivi luogotenenti si recavano alle rispettive camere provinciali, e leggevano una specie di ukase ministeriale, nel quale si parlava dell'ampliata autonomia delle diete e per comprovarla si intimava alle medesime di spicciare gli affari più presto possibile, mentre la sessione sarebbe brevissima. I deputati si mettevano ordinariamente con zelo all'opera, discutevano e votavano a tamburo battente, per avere nella futura apertura della sessione dietale il piacere di *non* vedere sanzionata alcuna delle proposte, o per meglio dire delle leggi, ch'essi nell'interesse della provincia, i cui bisogni sono da loro meglio conosciuti che dal ministero e dal parlamento centrale, avevano discusse ed operate. Questa condizione di cose accresce necessariamente la curiosità sull'apertura della prossima sessione dietale. Vedremo se continuerà il il vecchio andazzo o se il programma dell'attuale gabinetto abbia realmente delle basi federalistiche.

Quando sembrava messa cenere sul fuoco tra la Porta e l'Egitto e quella pareva persuasa di non essere forte abbastanza per farsi obbedire dal kedivè che continua, malgrado ordini e minacce, a fortificare le coste e raddoppiare gli armamenti, giunge un buffo di vento che pare voglia sollevare la vampa. Se le notizie dell'*Italia* dicono il vero, Ignatieff avrebbe promesso alla Turchia aiuti della Russia nella vertenza con l'Egitto. Non è improbabile che Russia voglia spingere i musulmani ad occidente per avere sgombero l'oriente. Vedremo Se la Turchia si deciderà a cercare in Africa salde radici, poichè non le ha sull'una e sull'altra riva del Bosforo, perchè troppo asiatica per l'Europa e troppo europea per l'Asia.

La crisi ministeriale non è ancora superata in Ispagna, ed anzi si annunzia che Serrano abbia rinunziato al mandato ricevuto dal Re di formare il gabinetto. Tutti i giornali s'accordano nel riconoscere la condotta strettamente costituzionale tenuta dal Re in tale occasione.

P.S. Dagli ultimi dispacci sappiamo che nelle elezioni municipali avvenute ieri a Parigi la vittoria è rimasta al partito dei repubblicani conservatori.

INDUSTRIE FRIULANE

XIV.

Fabbrica di Libri per Registri e Copialettere

DI

MARIO BERLETTI

Udine, Via Cavour 610, 916.

Sino dal 1840 il Berletti stabiliva nella propria officina da legatore di libri una lavoranzia per Registri di Commercio, procurandosi in breve tempo la clientela di tutte le principali Ditte della Città e della Provincia.

Poco a poco, crescendo l'importanza del consumo di tale articolo, crebbe necessariamente anche quella della fabbrica del Berletti, che alla fine del 1867 trovossi a non aver di fronte altra concorrenza, che potesse combatterlo, da quella in fuori degl'importatori Francesi. Questa anzi per qualche tempo giungeva a soverchiarlo, ma il Berletti pose ogni studio nel trovar modo da sostenere il confronto ed in oggi le importazioni dall'estero (Francia, Austria e Germania) di *Libri per Registri e per Copialettere*, devono cedere il campo alle produzioni del Berletti, perchè *questi offrono ai consumatori articoli meglio lavorati, sì per eleganza come per solidità, a prezzi eguali se non minori*, ma che diventano d'assai più vantaggiosi per la differenza della valuta e per le spese di trasporto e di Dazio cui va soggetta la merce estera, il di cui buon mercato si riduce per tal modo ad una pura illusione.

Fino dai primi anni il Berletti, convinto dell'insufficienza dei metodi di rigatura allora usati, ideò una *macchina per rigar carta* che costrusse nel 1840 e che perfezionò 10 anni più tardi

Allorchè, nel 1855 a Parigi fu aperta l'Esposizione Universale, nel Palazzo dell'Industria, fu il Berletti tentato di mandarvi un modello di questa sua macchina, ma poi se ne astenne pensando, nella sua modestia, ch'essa non avesse a reggere al confronto di chissà quant'altre migliori e di più recente invenzione: e la stessa riflessione lo trattenne dal concorrere alle successive esposizioni di Londra 1862 e di Parigi 1867, benchè più d'uno gliene facesse premura.

E questo fu grave sbaglio, perchè in nessuna delle suaccennate esposizioni figurò una macchina da rigar carta la quale presentasse i vantaggi della facilità, della celerità e della precisione che presenta quella del Berletti.

Due ragazzi sui 15 anni bastano da soli a far funzionare questa macchina che si presta a qualunque rigatura in tutti i sensi (anche diagonalmente) e per qualunque Carta sino al formato Elefante. In media, del formato Reale si ottiene la rigatura al dritto ed al rovescio di 24 risme, ossia dodicimila fogli, in 12 ore di lavoro. Per le rigature semplici e per i formati inferiori basta l'impiego d'una sola persona.

Altri inventori, per caso, s'incontrarono nelle idée stesse del Berletti e, senza averne cognizione, adottarono quasi lo stesso sistema ch'egli avea posto in opera molt'anni prima, Però tutti l'applicarono in modo che le loro macchine da rigare riuscirono tutte imperfette e la migliore fra esse, quella di *Bawrchet-Verlinde di Lilla* che ottenne 14 medaglie in varie esposizioni e privilegi da diversi Governi, non arriva a sostenere il confronto di quella del Berletti che funziona già sino dal 1840 senza premi e senza privileg..

Altra macchinetta inventò pure il Berletti nel 1868, per la costruzione dei pettini addattati a qualsiasi rigatura.

Nell'ultimo decennio 1868-69-70 lo stabilimento Mario Berletti produsse in media ogni anno circa 1000 libri per Copialettere, e circa 500 Registri per commercio e per diverse amministrazioni, più una incalcabile quantità di carta rigata e di quaderni rigati per le scuole.

Tutta questa produzione trovò facile smercio per una metà circa in Udine e sua Provincia, mentre il restante, parte venne ricercato nelle altre Provincie del Veneto e parte si esportò ne Trentino, nell'Illirico (Gorizia e Litorale) e fino a Trieste. Tale smercio fu ottenuto dal Berletti senza ch'esso mai pensasse ad inviare in giro agenti viaggiatori a far ricerca di commissioni.

Ora poi il Berletti ha notevolmente ampliato la sua fabbrica, dotandola anche di una seconda macchina da rigare, dello stesso modello della prima, e s'è posto in grado di poter considerevolmente aumentare le sue produzioni per estenderne il collocamento.

Il Macinato.

La Commissione d'inchiesta sul macinato s'è adunata venerdì e sabato. Se non siamo male informati, la Commissione ha risoluto di domandare alle Direzioni tecniche una notizia particolareggiata del modo con cui esse procedono nella determinazione della quota fissa, e d'interrogarle, con due appositi quesiti, sulla esattezza del rapporto stabilito dalla legge 8 luglio 1868 tra la tariffa e il prodotto della macinazione per ogni cento giri, secondo le diverse specie di cereali, escluso il granturco.

Ci consta che i Municipii del Regno rispondono con molta sollecitudine e con vivo impegno, alle domande fatte loro dalla Commissione con circolare degli 8 corrente e da noi riferita giorni sono.

(*Nazione*)

I nuovi dazi in Francia

Scrivono da Versailles al *Journal des Débats*:

Ho un'importante notizia da comunicarvi intorno alla Commissione del bilancio. Questa Commissione ha rigettato oggi a grande maggioranza (17 voti contro 5 ed alcune astensioni) la tassa del 20 per cento sulle materie prime e sui drawbacks che ne sono la conseguenza. È la completa caduta del progetto governativo.

Prima è stato rigettato il diritto del 20 per 0[0] con drawbacks; poscia è stato rigettato il piccolo diritto del 2 al 5 per 0[0] senza drawback, e la Commissione si è accostata al sistema americano del diritto sulla consumazione interna del prodotto fabbricato. Quanto alla percezione credesi che essa consisterà nel far marcare le pezze; sarà come un timbro mobile da appiccicare sulle pezze di stoffa messa in vendita in qualsiasi bottega.

La seduta della Commissione fu tenuta nel pomeriggio, e stamane essa è stata nuovamente convocata. Ieri correva voce che il Governo persistesse nel suo primo progetto, che volesse esigere il 20 per 0[0] sui cotoni, le lane e il canape, col rimborso di drawbacks. Sulle stesse sete le concessioni non sarebbero tanto considerevoli quanto le anteriori disposizioni del signor Pouyer-Quertier facevano supporre. Sembrava difficile il prevedere quale sarebbe la decisione della Commissione. Ma soggiungevasi che anche quando la maggioranza della Commissione si pronunziasse contro la legge, il Governo non si terrebbe per vinto e che per conseguenza la quistione in ogni caso verrebbe dinanzi alla Camera.

Tuttavia si parlava di un altro progetto che sembrava incontrare qualche favore presso gran numero di deputati; questo progetto consisteva nell'affrancare la materia prima e colpire con un dazio speciale il prodotto fabbricato; di tal guisa, ogni pezza di calicot, di seta o di drappo pagherebbe il dazio e verrebbe bollata con timbro che bisognerebbe esigere quando il prodotto fosse posto in vendita.

Una certa qual sorveglianza amministrativa presso i commercianti sarebbe la inevitabile conseguenza di tale sistema, che avrebbe però il vantaggio di non pesare nè sulle materie prime nè sull'esportazione.

ITALIA

Roma. Scrivono da Roma alla *Gazz. d'Italia*:

Assicurasi che il santo padre nel discorso agli ex-ufficiali che vi riferii alludesse non a uno, ma a due traditori, un uomo e una donna. Altri parlano di uomo solo, ed altri poi di una sola donna, che sarebbe la famosissima Diotallevi, quella che ottenne l'impunità nel processo Venanzi-Fausti per denunziare gli altri accusati, alla quale il generale di Goyon indirizzava quei profumati ed elegantissimi biglietti fatti poi fotografare e mandati ai Governi europei da monsignor de Mérode... Ah! se oggi i signori del Vaticano potessero avere un generale francese alla loro disposizione non farebbero certamente fotografare la sua corrispondenza amorosa per la edificazione dei re e dei fedeli!.... È piccante però il dettaglio che la Diotallevi fa parte della Pia Unione diretta dalla marchesa Chiara Antici-Mattei, viene ricevuta in Vaticano, e gode per di più, sotto il pseudonino di Giuda, gli onori de le pontificie allocuzioni.

L'altro ieri il papa ricevè l'accademia di religione cattolica presieduta dal cardinale Asquini. Il padre Cirino, segretario della medesima, lesse un indirizzo, al quale il papa rispose con un importante discorso. Eccone un brano:

« Fra i temi che vi si presenteranno per i vostri lavori ve n'è uno di cui vi consiglio di occuparvi specialmente. Bisogna ribattere i tentativi che si fanno per falsare l'idea dell'infallibilità pontificia. Tentasi d'insinuare che tra i diritti che scaturiscono da questa infallibilità vi è pure quello di deporre i sovrani e di sciogliere i popoli dal giuramento di fedeltà. È vero che questo diritto si è più di una volta esercitato dai sommi pontefici, ma esso non ha relazione diretta nè coll'infallibilità dei papi, nè colla definizione dogmatica della medesima. La fonte del diritto dei romani pontefici di deporre i sovrani e di liberare i popoli dall'obbligo di fedeltà non proviene dall'infallibità, ma bensì *dall'autorità che al vicario di Gesù Cristo* fu data sulla terra e nel cielo. Quando in virtù del diritto pubblico allora vigente e per l'accordo delle nazioni cristiane i papi erano considerati come i giudici supremi della cristianità, essi esercitavano anche una giurisdizione civile sui principi e sui singoli Stati.

« Oggi le condizioni dei tempi sono mutate, e solo la malizia può confondere gli infallibili giudici dei pontefici in materia di fede con un diritto che essi furono altre volte chiamati dal voto dei popoli ad esercitare per il comun bene, ma che oggi il sommo pontefice non ha l'intenzione di applicare. Non è certamente la definizione dogmatica dell'infallibità dei papi che mi potrebbe decidere a rimetter in vigore questo diritto; e coloro che fanno della sua applicazione la conseguenza necessaria di tale definizione mirano a concitare i principi contro la santa sede.

« Altri vorrebbero spiegazioni e schiarimenti intorno alla definizione dogmatica, quasicchè non fosse abbastanza chiara per sè stessa.

« Io nol farò certamente.

« Il senso della definizione dogmatica dell'infallibilità pontificia trovasi nel decreto conciliare ed è talmente facile ed ovvio che non ha bisogno di verun commento. Combattete dunque gli errori coi quali si vorrebbe offuscare e snaturare questa naturalissima interpretazione. »

Il papa è *inquietissimo* contro i prelati che girano liberamente pel Corso e nelle altre strade e con ciò distruggono presso gli esteri l'idea della persecuzione della Chiesa e della prigionia del pontefice e di tutta la gerarchia ecclesiastica.

Pio IX, sentendo che un prelato passeggiando era stato insultato, disse sperare che i prelati sarebbero *non solo* insultati, ma bastonati, onde perdano il malvezzo d'andare a zonzo mentre lui sta rinchiuso... « Ma se costoro possono girare liberamente, esclamò il papa, perchè devo stare chiuso io a fare la vita che faccio?... »

Queste autentiche parole muovono veramente a compassione per l'infelice pontefice, che i gesuiti ed il suo scellerato contorno hanno attaccato come Prometeo al sasso del Vaticano, strappandone le viscere come l'avoltoio colle loro bugie e le loro denunzie.

ESTERO

Francia. Leggesi nell'*Avenir National*:

Il conte di Chambord ha detto nel suo manifesto: Non permetterò che mi si tolga dalle mani la bandiera di Enrico IV, di Francesco I e di Giovanna d'Arco.

A questo proposito uno scolare delle scuole primarie ci manda l'appunto seguente:

« La bandiera bianca non è mai stata la bandiera nè di San Luigi, nè di Giovanna d'Arco, nè di Francesco I. La bandiera di San Luigi e di Giovanna d'Arco era rossa e seminata di gigli d'oro, e la bandiera dei *Valois* era turchina o bleu celeste. La bandiera bianca, del ramo dei Borboni attuali, diventò la bandiera della Francia monarchica soltanto all'epoca dell'avvenimento al trono di Enrico IV.

Fra il principe che per fare della retorica ad effetto mette la bandiera bianca nelle mani di Giovanna d'Arco e lo scolaro che ride di questo anacronismo, domandiamo se l'alunno merita castigo per la sua tracotanza o se meglio non si debba deplorare l'ignoranza del principe a cui gli istitutori non seppero insegnare altro.

Germania. Scrivono da Berlino al *Journal des Débats*:

« I sintomi precursori del conflitto che minaccia la Chiesa cattolica in Germania si moltiplicano: sarebbe anzi più esatto il dire che il conflitto è già scoppiato.

Il governo prussiano ha già indicato dove mira, e i suoi atti non lasciano più dubbio circa i suoi intendimenti. Il movimento anti-romano (anti-papale) è infinitamente più popolare nel nord che nel sud dell'Alemagna, a Berlino che a Monaco; il signor di Bismarck lo sa, ed è certamente il desiderio di assicurarsi le simpatie dell'Italia che lo ha spinto a scrivere al signor di Frankenberg la nota lettera.

Il governo prussiano rifiuta di riconoscere due religioni cattoliche, una di fondazione posteriore al 18 luglio 1870, giorno della proclamazione del

dogma della infallibilità. È questo il principio che dominerà d' ora in poi nei rapporti fra la chiesa romana e lo stato in Alemagna....

Il conte di Frankenberg ha scritto al vescovo di Magonza suo contradditore una lettera in cui sostiene che importa all' Alemagna di procacciare la nomina d' un papa tedesco, che più d' ogni altro sarebbe in grado di trionfare delle difficoltà del momento. »

—

Svizzera. In una corrispondenza del *Journal de Lyon* troviamo alcuni ragguagli sulle inondazioni che devastarono in questi giorni alcuni contorni svizzeri:

« Il Reno, la Plessure, l' Henner, il Flatzbach, il Lanquart, l' Inn con altri fiumi e torrenti uscirono dal loro alveo. Le vallate dei Grigioni, di Blenio, di Leventina, di Bellinzona forono inondate. Tutto divenne in alcune di queste località un immenso ed impetuoso torrente che trascinò seco, sradicando, alberi, casupole e quanto altro incontrava. La rottura delle varie dighe, occasionò la sommersione di moltissime abitazioni: i villaggi di Gaag e di Saletz rimarranno nell' acqua per delle settimane. Gli abitanti fuggirono: il raccolto è smarito. Nel distretto del Reno, il fieno, il grano, i pomi di terra, il formentone, insomma tutte le speranze agricole di quest' anno sono inesorabilmente perdute. Moltissimi gli affogati e gli uccisi sotto le roccie franate: i medicanti innumerevoli. »

—

Spagna. Leggesi nell' *Iberia*:

L' Ateneo repubblicano di Reus ha mandato un indirizzo a S. M. il Re, nel quale manifesta la sua adesione ad Amedeo I, esprimendo i suoi vivi desiderii che i diritti acquisiti e proclamati dalla Rivoluzione di settembre, e salvaguardati dalla Costituzione, siano una verità nella pratica che la legge, entro i confini della libertà, permette.

Fra le altre frasi patriottiche esposte nell'indirizzo, troviamo le seguenti:

«Oggi opiniamo, con don Maria Rivero, quando disse: « che la forma di Governo non è in nessun paese del mondo garanzia di libertà. » Oggi opiniamo con don Eugenio Garcia Ruis, repubblicano austero e onorato, quando disse: « che la caduta della dinastia di V. M. sarebbe la perdita della libertà. »

CRONACA URBANA-PROVINCIALE

—

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI UDINE

MANIFESTO

Legge sui provvedimenti per la Sicurezza Pubblica.

In obbedienza a quanto dispone la circolare 16 luglio corr. N. 12982 A. Div. 2.ª Sez. 1.ª dell' onorevole Ministero dell' Interno, rendo di pubblica ragione la Legge 6 luglio 1871 N. 294 (Serie 2.ª) « sui provvedimenti per la sicurezza pubblica »; richiamo sulla medesima l' attenzione speciale degli abitanti tutti della Provincia affinchè la osservino scrupolosamente; ed avverto che andrà in vigore il giorno 25 luglio corr.

VITTORIO EMANUELE II.

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo primo. — Agli articoli 456, 457, 461, 463, 614 del Codice penale del 20 novembre 1859 e 206 del Codice di procedura penale italiano, vengono sostituiti, ai corrispondenti numeri, gli articoli seguenti:

« Art. 456. Codice penale. Chiunque introduce nello Stato, vende od espone in vendita armi insidiose, e chiunque le fabbrica senza averne speciale licenza in iscritto dal Governo, è punito col carcere da sei mesi a due anni, e colla sospensione dal fabbricare o vendere armi proprie qualunque.

« Art. 457, Codice penale. Chiunque, fuori della propria abitazione, sarà trovato con armi della specie indicata nell' articolo 455, sarà punito col carcere da tre mesi ad un anno.

« La ritenzione in casa od in altro luogo qualsiasi delle stesse armi è punita col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 461. Codice penale. Ha luogo pure la stessa pena pel porto di coltelli così detti passacorda, sempreché la persona presso cui si troveranno, non ne abbia bisogno per l' esercizio della sua professione, o li porti fuori dell' occasione di tale esercizio.

« Il porto dei coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli da serrare, la cui lama ecceda la lunghezza di 10 centimetri, è punito col carcere estensibile a sei mesi.

« Art. 463. Codice penale. La pena pel porto abusivo delle armi sarà del carcere da sei mesi a due anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460, e prima parte dell' art. 461; e del carcere da un mese ad un anno se si tratti delle armi indicate nell' alinea 461; e del carcere estensibile a tre mesi, se si tratti delle armi indicate nell' articolo 462, quando il reato segua in occasione di balli od in luogo ove, per pubbliche solennità o feste, siavi adunanza di gente, o quando segua vagando notte tempo per la città od altri luoghi abitati.

« Art. 464. Codice penale. Ove il colpevole di porto o ritenzione d' armi sia ozioso, vagabondo, mendicante valido, o si trovi sottoposto alla sorveglianza speciale della sicurezza pubblica, o sia diffamato per crimini o delitti contro le persone o le proprietà, o sia già stato condannato a pena criminale o correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, il porto delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461, prima parte, è punito col carcere da due anni a cinque; il porto di quelle indicate nell' articolo 462, da un anno a due; ed il porto di quelle indicate nel capoverso dell' art. 461 da tre mesi ad un anno.

« La semplice ritenzione è punita col carcere da un anno a tre, se si tratta delle armi indicate negli articoli 455, 458 e 459; e da tre mesi ad un anno, se si tratta di quelle indicate nell' articolo 462.

« Le persone in quest' articolo menzionate, le quali saranno trovate nelle pubbliche strade od in altri luoghi pubblici munite di falcetto o scure od altro simile strumento od utensile incidente o perforante, dei quali non abbiano bisogno per l' esercizio della loro professione o li portino fuori dell' occasione di tale esercizio, saranno punite col carcere da uno a sei mesi.

« Qualora il porto delle armi, strumenti od utensili in questo articolo designati, abbia luogo in alcuna delle circostanze indicate nell' articolo precedente, la pena sarà del carcere non minore di tre anni, se si tratti delle armi indicate negli articoli 455, 458, 459, 460 e 461 prima parte; da sei mesi a tre anni, se si tratti delle armi indicate nell' alinea dell' articolo 461; e da tre mesi ad un anno, se si tratti delle armi contemplate nel secondo alinea del presente articolo.

« Art. 206. Codice procedura penale. Non possono in nessun caso esser posti in libertà provvisoria gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti e le altre persone sospette, menzionate nel capo 3° titolo 8°, libro 2° del Codice penale, ed i già condannati a pena criminale.

« Non possono parimenti esser poste in libertà provvisoria le persone già state condannate a pena correzionale per ribellione o per violenza contro i depositari od agenti della forza pubblica, quando siano imputate dei reati di fabbricazione, introduzione nel Regno, vendita, porto o ritenzione di armi.

« Sono finalmente esclusi dal beneficio della libertà provvisoria gli imputati dei crimini indicati nell' articolo 45 dello stesso Codice penale, salvo che la sezione di accusa abbia rinviato la causa al tribunale correzionale a termini dell' articolo 440, o si tratti di minori di anni 18, imputati di furto e non recidivi.

Art. secondo. — Le precedenti disposizioni, non che gli articoli 455, 458, 459, 460, 462, 465, 466 e 467 del Codice penale, avranno anche vigore nelle provincie toscane, in sostituzione degli articoli 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 e 93 del regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853, i quali sono abrogati.

Per gli effetti della presente legge saranno le dette disposizioni del Codice penale pubblicate nelle provincie toscane.

Art. terzo. — Agli articoli 42, 43, 45, 70, 71, 76, 85, 105, 106, 107, 114 e 123 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 sono sostituiti i seguenti:

« Art. 42. Gli stabilimenti di cui all'art. 35 devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà stabilita dall'autorità politica del circondario sentita la Giunta Municipale.

« Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dei detti stabilimenti una lanterna, dallo imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio. In tutte le pubbliche sale di bigliardo, di giuoco, e negli altri stabilimenti di cui all'art. 35, starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario ove saranno indicati quei giuochi che vennero con speciale permesso autorizzati.

« Art. 45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare in via amministrativa la sospensione estensibile fino a un anno, di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini, ed in quelli nei quali frequentano abitualmente persone sospette.

« Le così dette cameracce o bettole di campagna possono essere ugualmente chiuse quando fossero ritrovo di persone sospette.

« Gli ufficiali agenti di pubblica sicurezza che si trovassero presenti in occasione di tumulti o gravi disordini, avranno pure la facoltà di fare sgombrare lo stabilimento, senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

« Art. 70. Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica e dei Carabinieri Reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono, e da questa confermate colle sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il pretore ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè lo incolpato di oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanasi dalle località ove trovasi, senza preventiva partecipazione alla autorità di pubblica sicurezza.

« Se l'imputato contesta l'ascrittegli oziosità, o vagabondaggio, e il pretore non abbia ancora argomenti bastevoli per crede e falsa la data negativa; deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane, ed in seguito di queste verificazioni quando l'imputazione rimanga provata il pretore stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

« L'ufficiale pubblico che rilascierà un falso certificato di buona condotta agli incolpati di oziosità o vagabondaggio, ed altre persone sospette di cui nel successivo articolo 105, pel quale possono contestare l'accusa loro ascritta, sarà denunziato al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« I capi di fabbrica e di officina, gli esercenti arti o mestieri, gli impresari i capi mastri ed altri che rilascieranno certificati falsi di lavoro ad un operaio o domestico, pei quali questi possano contestare l'oziosità o vagabondaggio loro ascritto, saranno denunziati al potere giudiziario per l'opportuno procedimento.

« Art. 71. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fetto constare entro termine prefisso di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta davanti all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

« Art. 76. Potrà il prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nella città ed in altri luoghi da lui scelti.

« Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza ed ordine pubblico designare per un termine da sei mesi a due anni all'ozioso o vagabondo condannato, e per un termine da uno a cinque anni all'ozioso vagabondo recidivo, il luogo nel quale dovrà stabilire il suo domicilio.

« Art. 85. Dopo le ore 11 di notte, o quell'altra che verrà determinata dall'autorità politica del circondario, sentita la Giunta Municipa e è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni arti e mestieri incomodi e rumorosi.

« Art. 105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gli individui sospetti come grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli, ricettatori, manutengoli, camorristi, maffiosi, contrabbandieri, accoltellatori e tutti gli altri diffamati per crimini o per delitti contro le persone e le proprietà.

« Art. 106. Il pretore, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione gli ammoniti incorreranno nelle pene sancite per gli oziosi e vagabondi, e potranno essere assoggettati alle misure stabilite nell'art. 76.

I già condannati per reati contro le persone e le proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a minori di anni 16, il pretore provvederà a norma dell'art. 72.

« Art. 114. Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese nè maggiore di un anno le trasgressioni agli articoli 29, 30 51, 75, 76, alinea primo, e 80.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi e colla sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio le trasgressioni all'articolo 70 linea terzo.

« Sono punite colla pena del carcere estensibile fino a tre mesi le trasgressioni all'art. 70 allinea quarto.

« Sono punite colla pena del carcere non minore di tre mesi nè maggiore di sei le trasgressioni all'art. 71.

Le trasgressioni all'art. 76 allinea secondo saranno punite colla pena stabilita dall'allinea secondo dell'art. 29 del Codice penale.

« Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440, 441 del Codice penale italiano. »

Il decreto Reale del 22 giugno 1865 N. 2355 è convertito in legge.

Articolo quarto. — I cancellieri delle preture sono tenuti di trasmettere all' Autorità di pubblica sicurezza del Circondario un sunto delle sentenze di condanna pronunziate dai Giudici in materia di polizia.

Articolo quinto. — A cura del Ministero pubblico le Autorità di pubblica sicurezza delle Provincie, e dei Circondari saranno ragguagliate di tutte le sentenze di condanna emanate dai Tribunali e dalle Corti d' appello.

Articolo sesto. — Il regolamento sulla legge di pubblica sicurezza ed i regolamenti diversi dell' arma dei Reali Carabinieri saranno riveduti alla base della legge di pubblica sicurezza, e delle presenti modificazioni, e pubblicati con decreto Reale previo parere del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 6 luglio 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. LANZA.
G. DE FALCO.

Avverto:

I. che armi insidiose, a termini degli articoli 455, 459, 460 e 461 del Codise penale sono le seguenti:

(Art. 455) gli stiletti, i pugnali, gli stocchi, le spade o sciabole in bastone, i coltelli fusellati, le pistole corte la cui canna non oltrepassi 171 millimetri in lunghezza misurata internamente, i tromboni, le pistole fatte a trombone, gli schioppi o pistole a vento, i pistoni, schioppi o carabine snodate o divisi in più pezzi, gli schioppi a foggia di canne o bastone;

(Art 459) i coltelli con punta così detti da fodero, e quelli ancora che sebbene senza punta, ed eziandio snodati siano taglienti nella cima, e la lama, per mezzo di qualche ordigno, rimanga, snodato il coltello, fissa ed immobile, e così siano atti al medesimo uso;

(Art. 460) le bajonette anche ad un solo taglio;

(Art. 461) e i coltelli così detti passacorda:

II. che dal 25 corrente mese in poi è colpito di pena del carcere estensibile a sei mesi il porto dei « coltelli di qualunque sorta, la cui lama sia acuminata o lunga più di 10 centimetri »;

III, che le armi insidiose bisogna sieno distrutte, perchè il nasconderle non salverebbe il reo dalla pena che la nuova legge sancisce, in qualunque luogo si trovino, anche fuori dell' abitazione;

IV. che i coltelli potranno essere consegnati subito all' Autorità locale di P. S. che ne lascierà ricevuta. Questi coltelli, che a mezzo dei Commissariati Distrettuali o dell' Ispettorato di P. S. saranno rimessi al Prefetto della Provincia, verranno distrutti in quel modo chè sarà indicato dal Ministero;

V. finalmente che la nuova legge sancisce pene maggiori della precedente contro coloro i quali ritengono o portano armi vietate, o portano armi lecite senza permesso — pene che sono determinate negli articoli 457, 46 , 463 e 464 del Codice penale esenzialmente modificati con la legge 6 luglio corrente N. 294 surriportata.

Il presente Manifesto sarà inserito nel *Giornale di Udine* — e pubblicato all' albo pretoreo dei Comuni di questa Provincia — incaricando i signori Sindaci di trasmettere al Prefetto la prova della eseguita pubblicazione.

Udine, li 20 luglio 1871.

Il Prefetto
FASCIOTTI.

—

Casino di Udine. La Società è convocata per la sera di domenica 30 corrente, alle ore 8, per nominare le cariche sociali e per stabilire lo stipendio del Segretario.

—

Da Latisana ci scrivono che le elezioni amministrative di domenica scorsa ebbero un esito del tutto soddisfacente. L' esempio di Latisana fu imitato anche da Ronchis, ove gli elettori diedero prova di voler provvedere seriamente ai propri interessi, incominciando ad attuare la massima « tutti a suo posto » col mandare i preti in sagrestia.

—

N. 30549-V

R. Intendenza Provinciale di Finanza di Udine

AVVISO D' ASTA

per l' appalto della riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali imposta dalla Legge 7 luglio 1868 N. 4490

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del 10 agosto p. v. si procederà all' esperimento d' asta per l' appalto della riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali decorribilmente dal 1 gennaio 1872 ai patti e condizioni portate dal relativo Capitolato d' appalto ostensibile fin d' ora presso l' Intendenza appaltante e sotto le seguenti speciali avvertenze:

I. L' asta si terrà col metodo della candela vergine e le offerte si accetteranno tanto complessivamente per tutti i Distretti indicati nell' appiedi prospetto, quanto singolarmente per ognuno dei Distretti stessi, libero alla stazione appaltante di dare la preferenza alla offerta complessiva od alle singole a proprio piacimento.

II. Sarà ammesso a concorrere all' asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo dell' importo di cauzione determinata nel prospetto suddetto pel Distretto o Distretti ai quali si riferisce l' offerta. Il deposito sarà fatto in danaro od in titoli del debito pubblico a corso di borsa presso la Tesoreria Provinciale, e ne sarà comprovata la effettuazione esibendo alla stazione appaltante la quitanza di deposito della Tesoreria stessa.

III. La misura dell' aggio per cui si apre l' asta viene stabilita in Lire 5 (cinque) per ogni cento Lire di versamento e le offerte si faranno in diminuzione della misura suddetta.

IV Il deliberatario sarà tenuto ad offrire entro 15 giorni al più tardi da quello della delibera la cauzione stabilita dal prospetto appiedi pel Distretto o Distretti compresi nella fattagli delibera, costituendola o con danaro o con rendita del debito pubblico dello Stato al corso di borsa o con beni fondi da assoggettarsi a speciale Ipoteca.

V. La riscossione viene fatta a termini delle prescrizioni contenute nel R. Decreto 18 ottobre 1870 N. 5914 pure ostensibile presso l' Intendenza, e l' Appaltatore è tenuto al versamento dell' imposta in rate quindicinali a scosso e non scosso.

VI. Il contratto è valevole per un anno e s' intende rinnovato d' anno in anno sempreché non vi sia disdetta sei mesi prima della scadenza.

VII. Tutte le spese tanto d' asta che di contratto stanno a carico del deliberatario.

VIII. Seguito il provvisorio deliberamento verrà questo notificato mediante avviso, con indicazione del giorno ed ora in cui scadono i fatali.

Prospetto dei distretti appaltabili per la riscossione dell' imposta sul macinato

N. di ordine	INDICAZIONE DEL DISTRETTO	Importo della Cauzione per concorrere all'Asta	per l' appalto
1	Udine	1500	5000
2	Cividale	580	5800
3	Codroipo	1250	12500
4	Latisana	340	34 0
5	Maniago	430	4300
6	Moggio	180	1800
7	Palmanova	1060	10600
8	Sacile	250	25 0
9	S. Daniele	430	4300
10	S Pietro	1 0	1800
11	S. Vito	10 0	1000
12	Spilimbergo	420	4200
13	Tarcento	500	5000
14	Tolmezzo	600	6000

Udine li 17 luglio 1871.

L' Intendente
F. TAINI

FATTI VARII

Giardino d' Infanzia annesso alla R. Scuola normale femminile di Verona. Il giorno 1 del prossimo agosto si incomincierà un corso di *Lezioni pratiche* dirette a far maestre per i *Giardini d'infanzia italiani.*

Il corso durerà un mese, e per essere ammesse, le aspiranti dovranno presentare la patente di grado inferiore o superiore, oppure un attestato da cui risulti che sono già insegnanti in qualche Asilo o Scuola elementare.

Terminato il corso, si darà un esame, e le allieve che avranno fatto prova di idoneità, riceveranno una Patente.» Così una circolare del sig. Colomiatti direttore del nominato *Giardino d' Infanzia.*

Dalla tipografia M. Dal Ben in Verona Via Stella N. 6, è uscito il manuale poi giurati compilato, per cura della Lega Italiana d'insegnamento Circolo-Verona, dall' avvocato Tullio dott. Mestre; vendesi alla stessa tipografia e dai principali librai in Verona al prezzo di cent. 5 . Presso la detta Tip. trovansi anche i modelli degli stampati ad uso dei signori avvocati, procuratori, notai, dei tribunali e preture e dello stato civile, secondo le nuove Leggi che andranno in attività nelle Provincie Venete e di Mantova il 1 settembre 1871,

La ferrovia del Moncenisio. La Direzione tecnica del tunnel del Cenisio ha significato ufficialmente al governo che l' opera sarà completamente condotta a termine entro la prima quindicina di settembre.

Colonizzazione della Sardegna. Come si ricorderanno i nostri lettori, il Governo, appena gli fu presentato il progettato del generale Garibaldi, di cui tenemmo parola, per la colonizzazione della Sardegna — convocò una adunanza della Commissione parlamentare d' inchiesta sulla Sardegna, a fine di esaminare le cose.

La Commissione, avrebbe, annuente il ministro Sella, aderito, salvo alcune mende al programma del generale Garibaldi, che chiede, come è noto 100,000 ettari dei terreni ademprivili di proprietà del demanio.

Questo fatto mentre riescirà soddisfacentissimo per la Sardegna, sarà pure caro all' Italia; e il signor Sella avrà dimostrato d' amare la Sardegna non solo colla sua splendida relazione mineraria, ma ben anco col farsi promotore del rinnovamento economico di un paese per troppo lungo tempo abbandonato a tristissima sorte.

L' adesione, in massima, stabilita, resta a por mente all' effettuazione positiva di una convenzione, tra lo Stato e la Società colonizzatrice della Sardegna, la quale, vedendo il rilento di una contrattazione, che si addimanda da tempo, e con sollecitudine, potrebbe, come ha minacciato, ritirarne i propri capitali.

La situazione fatta, così stando la bisogna, al governo, è una situazione di responsabilità massima, chè, se è mestieri per definire la cosa, attendere il voto del Parlamento e la legge espressa, il governo può tuttavia, come sempre, obbligarsi, salvo lo appellarsi alle Camere.

Esposizione regionale veneta in Vicenza. La presidenza della Commissione esecutiva per la detta esposizione ha diramato la seguente circolare in data 20 corrente:

In seguito a continue richieste che ci vengono da molti produttori del Veneto, di prorogare il termine fissato per l'accettazione delle domande d'ammissione, la presidenza ha deliberato di prolungare il tempo utile per le domande d'ammissione a tutto il 5 agosto 1871, con avvertenza che gli oggetti dovranno essere spediti immediatamente.

Il microscopio nella confezione del seme bachi: Ci scrivono da Milano che la fiducia nel microscopio per la confezione del seme bachi da seta va sempre aumentando in vista dei sicuri e buoni risultati, onde bisogna approfittarne ed insistere sulla selezione applicata alle razze indigene. Si crede che a quest'ora in Lombardia due terzi del seme è preparato al microscopio. L'Italia avrà fatto un gran guadagno allorchè si sarà sottratta alla ricerca di seme del Giappone. *(Economista d'Italia)*

Il segnale di preservazione. Don Margotto ne fabbrica una ogni di di nuovo conio. L'*Unità Cattolica* ha quanto segue:

In parecchie città d'Italia, prevedendosi imminenti sciagure, i cattolici hanno abbracciato l'ottimo costume di appiccare dietro le porte delle loro case un'immagine del Crocifisso, colla seguente giaculatoria:

Sia lodato e ringraziato
il preziosissimo Sangue di Gesù

E in un quadretto sormontato da una croce si legge la seguente promessa fatta da Nostro Signore al popolo eletto:

« Video sanguinem et transibo vos,
nec erit in vobis plaga disperdens. »

(Exod. XII 13).

Una coppia felice. Leggiamo nella *Gazzetta d Augusta*: « Fra le notabilità principesche che si trovano in questo momento alle acque di Kissingen si nota molto l' arciduca Enrico d' Austria colla sua giovane moglie. Si sa che l'arciduca è esigliato dalla corte a causa del suo matrimonio con una giovane attrice di provincia, figlia di onesti genitori borghesi.

La giovane compagna dell' arciduca si distingue fra tutte le dame per la semplicità della sua toeletta e per una modestia piena di grazia che le guadagna tutti i cuori. L' arciduca non esce che con sua moglie e nelle passeggiate le dà sempre il braccio o la mano. Nelle escursioni nei dintorni, essi non si servono che di una vettura di rimessa. Siamo convinti che se l' imperatore d' Austria fosse testimonio della felicità di questa giovane coppia si pentirebbe della sua risoluzione primitiva. »

ATTI UFFICIALI

La *Gazzetta Ufficiale* del 20 corr. contiene:

1. La legge del 3 luglio, con la quale è approvata la convenzione fra le finanze ed il municipio di Milano, con cui il municipio, in compenso delle cessioni fattegli di alcuni stabili demaniali per il valore di lire 1,553,409 21, assume la costruzione di un carcere giudiziario a sistema cellulare, nei modi e con le condizioni stabilite nell' atto del 13 giugno 1871, ai rogiti Della Vedova.

2. Un R. decreto della 25 giugno a tenore del quale, gl' impiegati semaforici, sebbene pareggiati ai commessi telegrafici, per quanto riguarda al primo loro stipendio, ai relativi aumenti ed alle discipline di servizio, sono però a differenza di essi, traslocabili ove l'Amministrazione lo crede conveniente.

Quando la straslocazione di tali impiegati non ha luogo in seguito a loro domanda o per misura disciplinare, essi avranno diritto alle indennità di trasferta comuni a tutti gli impiegati civili, ed in caso di surrogazione temporanea, alle indennità speciali acconsentite dalla tabella *B*, annessa al regio decreto 18 settembre 1865, n. 2504, per gli ufficiali telegrafici.

3. Un R. decreto del 25 giugno con il quale, il 2. uffizio del demanio in Catania è soppresso col 1. agosto prossimo.

4. Un R. decreto del 3 luglio con il quale il comune di Pavia è autorizzato ad esigere il dazio di consumo sulla carta di varie specie e sul sapone profumato, all' introduzione entro la cinta daziaria, giusta la tariffa unita al decreto medesimo.

5. Nomine e promozioni nell' Ordine equestre della Corona d' Italia.

6. Un elenco di consoli e vice-consoli esteri in Italia, cui S. M. il Re concesse il Sovrano *exequatur*.

7. Un decreto del ministro della pubblica istruzione, in data del 10 luglio, con il quale ha instituito un premio annuale di lire 150, che s'intitolerà: « Premio Francolini pei giovani che compiono gli studii secondarii nei licei governativi del regno d' Italia. »

Il premio sarà conferito dal ministro della pubblica istruzione, mediante concorso, che avrà luogo nell' agosto di ciascun anno.

A tale concorso saranno ammessi i giovani approvati nell' anno scolastico all' esame di licenza con sette decimi di punti sulla fisica e sulle matematiche aggirandosi esso sopra tema di una delle dette scienze da dettarsi uguale per tutti i concorrenti che dovranno svolgerlo per iscritto.

Il primo concorso sarà bandito per mezzo della *Gazzetta Ufficiale del Regno* nell' anno in cui il ministero dell' istruzione entrerà in possesso della rendita sopra mentovata, e così d' anno in anno nel tempo avvenire.

La *Gazzetta Ufficiale* del 21 contiene:

1. La legge del 3 luglio, con la quale il governo del Re è autorizzato a vendere a trattativa privata, per mezzo della Società anonima per la vendita dei beni demaniali, alla provincia di Napoli, la tenuta di Portici, per il prezzo di L. 720,000, pagabile in 12 rate eguali di L. 60,000: la prima nell' atto della stipulazione del contratto, e le altre di anno in anno col frutto scalare del 5 per cento.

2. Un R. decreto del 20 giugno, che autorizza la *Banca popolare di Colle d' Elsa* ad aumentare il suo capitale dalle L. 20,000 alle L. 30, 00, mediante emissione di duecento azioni nuove da lire 50 ciascuna.

3. Nomine e promozioni nell' Ordine equestre della Corona d' Italia.

4. La notizia che, con R. decreto del 16 aprile, il sig. Laloubère Alessandro Cipriano fu nominato console di 2.a categoria a Kingston in Giamaica.

5. La notizia che, con decreti ministeriali furono istituite le seguenti agenzie consolari: Puebla, Zagarg, Balcik, Benicarlò e Vittoria (Entrerios).

6. Disposizioni nella ufficialità dell' esercito.

7. Elenco di disposizioni state fatte nel personale del ministero di grazia e giustizia, ed in quello dell' ordine giudiziario.

La *Gazzetta Ufficiale* del 22 contiene:

1. La legge del 3 luglio sulla istituzione dei magazzini generali.

2. Un R. decreto del 21 maggio che accerta le rendite dovute per la conversione di beni immobili degli Enti morali ecclesiastici indicati nell' elenco annesso al decreto medesimo.

3. Una serie di nomine nell' Ordine equestre della Corona d' Italia.

4. Disposizioni nel personale degli impiegati dipendenti dal ministero delle finanze.

5. La promozione dalla 2.a alla 1.a classe di un ingegnere ispettore nell' amministrazione forestale dello Stato.

CORRIERE DEL MATTINO

— La *Gazzetta del Popolo* di Firenze ha la seguente notizia, che riferiamo con tutte le riserve:

Ricorderanno i lettori come noi per i primi accennassimo all' abbandono, per parte del Governo, del progetto di legge per estendere a Roma e alla Provincia romana le leggi di soppressione degli ordini religiosi e di liquidazione dell' asse ecclesiastico. La notizia ci viene ora confermata pubblicamente da più parti. Gli ordini religiosi di Roma sarebbero considerati come qualche cosa d' inerente alla Chiesa cattolica universale, ed esenti perciò dal dominio di quelle leggi che vigono in tutto lo Stato.

Ciò non vuol dire che il Governo speri, con una concessione così larga, di rendersi più benevola di quel che oggi non sia la Curia romana; ma vuol dire bensì ch' egli obbedisce a preoccupazioni diplomatiche, sorte più specialmente per l' affacendarsi del grosso partito cattolico in Francia.

— L' *International* di Firenze dice che il sig. Thiers deve sciogliere l' Assemblea, ed aggiunge: « Se pure, contrariamente alle nostre previsioni, egli (il signor Thiers) minacciasse l' Italia d' un intervento, confessiamo che, poichè dobbiamo batterci colla nostra antica alleata, sarebbe meglio adesso che più tardi. Le probabilità almeno sono quasi eguali. Ma ancora una volta, diciamo che questa eventualità non è da temere. »

— Leggiamo nel *Conte Cavour*:

Ci si annunzia che S. E. il ministro della guerra studia seriamente la questione dell' armamento della nostra artiglieria la quale sarà provveduta di cannoni Gattling.

I nostri lettori non avranno forse dimenticato che questi cannoni furono oggetto a San Maurizio di molti esperimenti, dopo i quali il generale Lowe, rappresentante della compagnia Gattling, ebbe un abboccamento col nostro ministro della guerra.

DISPACCI TELEGRAFICI

Agenzia Stefani

Firenze 25 luglio 1871.

Parigi, 23. Le elezioni municipali si effettuarono con calma. Furono eletti 24 conservatori repubblicani e sei repubblicani moderati o radicali(?) Sonvi 49 ballottaggi.

Madrid, 23 Il ministero sembra definitivamente composto così: Serrano alla Presidenza e alla guerra, Topete agli esteri, Sagasta all interno, Ulloa alla giustizia, Arostegny alle finanze, Candane all' agricoltura, Malcampo alla marina, Ayala alle Colonie.

Parecchi funzionari radicali dichiararono di dare le loro dimissioni.

Madrid, 23 sera La combinazione ministeriale non riuscì in seguito al rifiuto di Arostegny di entrare nelle finanze.

L' *Imparcial* e il *Tempo* dicono che Comaco e Santa Cruz rifiutarono pure quel portafoglio. Dicesi che Serrano rassegnò il mandato di formare il gabinetto.

Ems, 23. L' imperatore Guglielmo partirà domani per Ingenheim a visitare lo Czar.

L' imperatore di Russia partirà martedì e passerà per Berlino.

Parigi, 23. Il voto di jeri dell' assemblea significa fiducia verso Thiers e sfiducia verso Gambetta.

Parecchi giornali dicono che Favre è dimissionario.

Il principe Napoleone arrivò all' Havre e ricevette l' ordine di abbandonare immediatamente la Francia.

Giornali e lettere di Rouen, Amiens, e Correux raccontano di dimostrazioni di gioia cagionate dalla partenza del nemico la cui condotta abituale esaspera le popolazioni.

Nuove risse avvennero ieri a Joinville e a Lepont, fra le popolazioni e i soldati tedeschi. Vi sono parecchi feriti.

I giornali constatano che la prolungazione della occupazione non può che aumentare l' odio dei francesi contro i tedeschi.

Parigi, 24. Oltre i 24 candidati repubblicani conservatori eletti, sonvi altri 23 dello stesso partito che ottennero la maggioranza relativa e che probabilmente saranno eletti.

Londra, 24. Il principe reale di Prussia è giunto ad Osborne.

N. York, 23. La polveriera dell' arsenale di Washington saltò ieri in aria cagionando un incendio.

Le perdite sono calcolate ad un milione di dollari; nessun morto.

Parigi, 14. Assicurasi che Favre persiste nelle date dimissioni in seguito alla votazione di sabbato rinviante le petizioni dei vescovi al ministero degli esteri.

NOTIZIE DI BORSA

Parigi, 24. Francese 55.82; cupone staccato Italiano 57.65; Ferrovie Lombardo-Veneto 377.—; Obbligazioni Lombardo-Veneto 224.—; Ferrovie Romane 70.50; Obblig. Romane 115.25; Obblig. Ferrovie Vitt. Em. 1863 162.75; Meridionali 176.50, Cambi Italia 4 5/8, Mobiliare 155.—, Obbligazioni tabacchi 453.75; Azioni tabacchi 675.—; prestito 88.20.

FIRENZE, 24 luglio

Rendita	60.85	Prestito nazionale	86.85
» fine cont.	—.—	» ex coupon	—.—
Oro	21.03	Banca Nazionale italiana (nominale)	28.10
Londra	26.53	Azioni ferrov. merid.	389.50
Marsiglia a vista	—.—	Obbligaz. » »	186.25
Obbligazioni tabacchi	484.50	Buoni	463.75
Azioni »	710 —	Obbligazioni eccl.	86.30

VENEZIA, 24 luglio

Effetti pubblici ed industriali.

	pronto	fin corr.
Rendita 5 0/0 god. 1 luglio	60.70.—	60.75.—
Prestito Nazionale 1866 god. 1 aprile	86.50.—	86.70.—
Azioni Banca Nazionale nel Regno d' Italia	—.—	—.—
» Regia Tabacchi	—.—	—.—
Obbligazioni »	—.—	—.—
» Beni demaniali	—.—	—.—
» Asse ecclesiastico	—.—	—.—
VALUTE	da	a
Pezzi da 20 franchi	21.—.—	21.01.—
Banconote austriache	—.—.—	—.—.—
SCONTO *Venezia e piazze d' Italia*	da	a
della Banca Nazionale	5.— 0/0	—.—.—
dello Stabilimento mercantile	4 1/2 0/0	—.—.—

TRIESTE, 24 luglio

Zecchini Imperiali	fior.	5.81 —	5.82 —
Corone	»	—	—
Da 20 franchi	»	9.80 1/2	9.81 1/2
Sovrane inglesi	»	12.30 —	12.32 —
Lire Turche	»	—	—
Talleri imperiali M. T.	»	—	—
Argento per cento	»	121.35	121.50
Colonati di Spagna	»	—	—
Talleri 120 grana	»	—	—
Da 5 franchi d' argento	»	—	—

VIENNA, dal 21 al luglio 24 luglio

Metalliche 5 per cento	fior.	59.85	59.60
Prestito Nazionale	»	69.15	69.10
» 1860	»	101.70	103.—
Azioni della Banca Nazionale	»	769.—	768.—
» del credito a fior. 200 austr.	»	285.20	285.30
Londra per 10 lire sterline	»	123.05	122.75
Argento	»	121.50	121.50
Zecchini imperiali	»	5.84 1/2	5.85 —
Da 20 franchi	»	9.82 —	9.81 —

PREZZI CORRENTI DELLE GRANAGLIE

praticati in questa piazza 25 luglio

Frumento	(ettolitro)	it. L.	20.65	ad it. L.	21.86
» nuovo	»	»	17.90	»	18.21
Granoturco	»	»	—.—	»	—.—
Segala	»	»	12.65	»	12.82
Avena in Città	» rasato	»	9.—	»	9.20
Spelta	»	»	—.—	»	—.—
Orzo pilato	»	»	—.—	»	24.65
» da pilare	»	»	—.—	»	12.75
Saraceno	»	»	—.—	»	11.—
Sorgorosso	»	»	—.—	»	8.15
Miglio	»	»	—.—	»	16.17
Lupini	»	»	—.—	»	—.—
Lenti	»	»	—.—	»	—.—
Fagiuoli comuni	»	»	—.—	»	17.—
» carnielli e schiavi		»	—.—	»	—.—
Castagne in Città	rasato	»	—.—	»	—.—

P. VALUSSI *Direttore responsabile*
C. GIUSSANI *Comproprietario.*

ANNUNZI ED ATTI GIUDIZIARII

ATTI UFFIZIALI

N. 1204 3

AVVISO

Con Reale Decreto 5 marzo p. p. il sig. D.r Ferdinando Morgante fu nominato Notaio con residenza nel Comune di Moggio.

Avendo il D.r Morgante verificato l'inerente deposito cauzionale di l. 1700 in cartelle di rendita italiana a valor di listino della giornata, ed avendo eseguito poscia ogni altra incombenza, venne oggi ammesso all'esercizio della sua professione in questa provincia, con residenza nel Comune di Moggio.

Dalla R. Camera di disciplina notarile
Udine, 19 luglio 1871.

Il Presidente
A. M. Antonini

Il Cancelliere
A. Alpe

N. 564 1

Provincia di Udine Distretto di Gemona

Municipio di Artegna

AVVISO DI CONCORSO

La R. Prefettura di Udine, con nota 3 luglio 1871 n. 15913. Div. seconda, autorizzò la istituzione di una Farmacia in questo Comune da conferirsi mediante pubblico concorso giusta la Notificazione 10 ottobre 1835 n. 34904.

Il concorso resterà aperto fino a tutto 10 agosto p. v. e le istanze di aspiro dovranno venir presentate, durante il prefissato periodo, al Protocollo di questo Comune, corredate:

a) Dalla fede di nascita;

b) Dalle fedine Criminale e Politica;

c) Dall'attestato di cittadinanza italiana;

d) Dal diploma che abiliti all'esercizio;

e) Da quegli altri documenti che valessero a comprovare gli eventuali servigi prestati.

La nomina è riservata alla competenza della R. Prefettura di Udine.

Dall'Ufficio Municipale
Artegna, 10 luglio 1871.

Il Sindaco
P. Rota

Visto il Reggente
Commissario Distrettuale
Cassini

ATTI GIUDIZIARII

N. 14097 1

EDITTO

La R. Pretura Urbana di Udine rende noto che nei giorni 10, 17 e 24 agosto p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pomerid. nella propria residenza si terrà un triplice esperimento d'asta dei sotto indicati immobili sopra istanza del R. Ufficio Contenzioso ed a carico di Gio. Batta Pietro ed Antonio fratelli q.m Giuseppe Drigani di Campoformido, alle seguenti

Condizioni

1. Al primo ed al secondo esperimento, il fondo non verrà deliberato al disotto del valore censuario, che in ragione di 100 per 4 della rendita censuaria di l. 122.85 importa l. 2654.16, invece nel terzo esperimento lo sarà a qualunque prezzo anche inferiore al suo valore censuario, con questo però che spettando ai debitori solo 3|4 della rendita censuaria suddetta il valore della loro quota desunta come sopra ammonta a sole l. 1991.61.

2. Ogni concorrente all'asta dovrà previamente depositare l'importo corrispondente alla metà del suddetto valore censuario, ed il deliberatario dovrà sul momento pagare tutto il prezzo di delibera, a sconto del quale verrà imputato l'importo del fatto deposito.

3. Verificato il pagamento del prezzo sarà tosto aggiudicata la proprietà nell'aquirente.

4. Subito dopo avvenuta la delibera, verrà agli altri concorrenti restituito l'importo del deposito rispettivo.

5. La parte esecutante non assume alcuna garanzia per la proprietà e libertà del fondo subastato.

6. Dovrà il deliberario a tutta di lui cura e spesa far eseguire in censo entro il termine di legge la voltura alla propria ditta dell'immobile deliberatogli, e resta ad esclusivo di lui carico il pagamento per intiero della relativa tassa di trasferimento.

7. Mancando il deliberatario all'immediato pagamento del prezzo, perderà il fatto deposito, e sarà poi in arbitrio della parte esecutante, tanto di astringerlo oltracciò al pagamento dell'intero prezzo di delibera, quanto invece di eseguire una nuova subasta del fondo a tutto di lui rischio e pericolo, in un solo esperimento ed a qualunque prezzo.

8. La parte esecutante resta esonerata dal versamento del deposito cauzionale di cui al n. 2, in ogni caso: e così dal versamento del prezzo di delibera, però in questo caso fino alla concorrenza del di lei avere. E rimanendo essa medesima deliberataria, sarà a lei pura aggiudicata tosto la proprietà degli ente subastati, dichiarandosi in tal caso ritenuto e girato a saldo, ovvero a sconto del di lei avere l'importo della delibera, salvo nella prima di queste due ipotesi l'effettivo immediato pagamento della eventuale eccedenza.

9. Tutte le spese d'asta comprese quelle d'inserzione dell'Editto staranno a carico del deliberatario.

Immobili in Provincia e Distretto di Udine.

Comune cens di Basaldella

Mappa n. 437. Prato pert. 8.65 rend. 6.57 valore cens.	151.04
Mappa n. 524. Aratorio pert. 0.77 rend. 0.98 valore cens.	21.16
Mappa n. 768. Molino da grano ad acqua con casa pert. 0.25 rend. 82.40 valore cens.	1780.25
Mappa n. 1797. Aratorio p. 0.04 rend. 0.10 valore cens.	2.16
Mappa n. 1750. Molino da grano ad acqua con luogo terreno pert. 0.02 rend. 32.60 valore cens.	704.32
Mappa n. 1641. Aratorio p. 0.0.68 rend. 0.20 valore cens.	4.32
	2654.15

valore dei 3|4 l. 1991.61

Quota di cui si chiede l'asta

Tre quarti.

Intestazione

Drigani Gio. Batta, Pietro ed Antonio fratelli q.m Giuseppe pupili in tutella di D.la Vedova Giuseppe, Balbusso Giacomo e Cecilia fratello e sorella di Giuseppe amministrata dal padre Chiarandino fu Mariameo di Domenico Eredità giacente amministrata da Gio. Batt. Drigani proprietarj e Balbusso Giuseppe usufruttuario in parte livellarj a Sartori Domenico, Vincenzo e Giuseppe fratelli.

Si pubblichi e si inserisca per tre volte consecutive nel *Giornale di Udine.*

Dalla R. Pretura Urbana
Udine, 1 luglio 1871.

Il Giud. Dirig.
Lovadina

P. Baletti.

N. 4384 3

EDITTO

La R. Pretura di Spilimbergo in seguito a decreto 11 maggio 1871 n. 3291 della R. Pretura di S. Daniele, fa noto, che sopra istanza 21 settembre a. d. n. 8375 di Daniele Tamburlini Amministratore della massa concursuale dell'oberato D.r Lorenzo Franceschinis, con odierno decreto pari numero ha fissato il giorno 12 agosto p. v. dalle ore 9 ant. alle 2 pom. per il primo, ed il giorno 28 agosto p. v. dalle ore 9 alle 2 pom. pel secondo esperimento d'asta per la vendita del sottodescritto immobile e sotto le seguenti

Condizioni

1. Lo stabile viene venduto a corpo, e non a misura, ed in un sol lotto. Non viene accordata delibera a prezzo inferiore a quello di stima nel primo e secondo esperimento d'asta.

2. La vendita sarà fatta all'ultimo miglior offerente nello stato in cui si troverà lo stabile colle servitù attive e passive esclusa ogni responsabilità per parte della massa.

3. Ogni aspirante meno li creditori ipotecarj dovrà cautare le proprie offerte mediante il previo deposito del decimo del prezzo di stima, deposito che sarà posto a diffalco del prezzo d'acquisto, o restituito, se altri sarà deliberatario.

4. Entro un mese dall'intimazione del relativo decreto, il deliberatario dovrà depositare il prezzo di delibera presso la R. Pretura di S. Daniele rectius R. Tesoreria in Udine.

5. Il deliberatario se domiciliato altrove dovrà indicare una persona avente domicilio in S. Daniele alla quale abbiano ad essere intimati gli atti.

6. Qualunque aggravio non apparente dai certificati ipotecarj, resta a carico esclusivo dei deliberatarj, senza obbligo di sorte a carico della massa, che non assume qualsiasi garanzia.

7. Il deliberatario non potrà ottenere nè l'immissione in possesso, nè l'aggiudicazione in proprietà prima di aver adempito agli obblighi assunti colla delibera.

8. Mancando il deliberatario all'esatto adempimento delle condizioni d'asta, perderà il deposito, ed avrà luogo il reincanto a tutto suo rischio e pericolo, e sarà responsabile con ogni suo avere.

9. Dal giorno della delibera in poi staranno a carico del deliberatario tutte le spese ulteriori, tassa di trasferimento, di voltura, pubbliche imposte, aggravj, ed ogni altra spesa cadente sui beni, e pel fatto acquisto salvo allo stesso deliberatario l'esercizio di ogni diritto inerente al suo acquisto, senza veruna responsabilità per parte della massa.

10. Facendosi acquirenti all'asta li creditori ipotecarj però per proprio conto e nome sia in persona come col mezzo di procuratore munito di speciale mandato, eretto in atti di pubblico Notajo o legalmente vidimato questi previamente alle loro offerte depositeranno soltanto il 5 per cento del prezzo di stima e rendendosi deliberatarj dovranno in quell'istante depositare inoltre quanto basta per conguagliare il 5 per cento del prezzo di delibera.

11. Il deliberatario creditore con ipoteca non è obbligato a depositare l'intiero importo della sua delibera ma soltanto dovrà depositare, come ogni altro all'articolo 4° quanto l'importo della sua delibera superasse il di lui credito capitale ipotecato, trattenendosi però tante poste del 5 per cento da lui pagato come all'articolo 10 quanto valga a lasciare il giusto 5 per cento sulla somma che così non avrà depositato.

12. Col decreto di delibera il creditore ipotecario avrà il solo possesso e godimento materiale dei fondi deliberati e non la immediata proprietà assoluta nè l'intestazione locchè s'intenderà consolidata in lui, quando, in seguito alla graduatoria, avrà pagato l'intiero importo del suo acquisto.

13. Il carico del deliberatario creditore con ipoteca decorrerà l'interesse del 5 per cento sull'importo che a senso dell'articolo 11 non è obbligato a depositare. Tale interesse dovrà pagarlo anticipato e decorrerà da un mese dopo l'intimazione del decreto di delibera ed il 5 per cento pagato come all'articolo 10 dovrà calcolarsi per l'interesse anticipato del primo anno, oppure a scala fino alla graduatoria, se questa venisse fatta entro l'anno stesso.

14. Nel caso che entro il primo anno decorribile dal giorno della delibera non venisse emanata la graduatoria, il deliberatario, creditore con ipoteca, entro li successivi primi 30 giorni, dovrà depositare il 15 per cento dell'importo non versato a senso dell'articolo 11, dopo di chè decorrerà a suo carico da pagarsi anticipato il 5 per cento d'interesse annuo soltanto sul rimanente 85 per cento di valore non depositato.

15. Terminato di saldare l'importo della delibera e conguagliato in esecuzione alla graduatoria, il creditore ipotecario riceverà dalla massa la intestazione censuria in propria sua Ditta, e la consolidazione in lui della piena proprietà dei fondi acquistati.

16. Oltre a quanto concernono gli art. 10, 11, 12, 13, 14 e 15, il deliberatario creditore con ipoteca è vincolato anche alli patti contemplati dagli articoli 1, 2, 5, 6, 8 e 9 del presente capitolato.

17. Tutti gli importi che verranno depositati saranno immediatamente collocati a frutto presso la Banca del Popolo ad esclusivo vantaggio della massa fino al finale riparto passato in giudicato, e tale investita a frutto verrà eseguita dall'amministrazione col concorso di due delegati da eleggersi fra i creditori ipotecarj di maggior entità.

18. Accadendo la delibera all'asta prima dell'11 novembre 1871 la consegna dell'immobile venduto sarà fatta al deliberatario prima di questo giorno mentre i frutti del corrente anno agrario devono stare a vantaggio della massa.

19. I documenti relativi alla proprietà, libertà e valore dell'immobile, possono ispezionarsi presso la R. Pretura di S. Daniele.

Bene da subastarsi nel Distretto di Spilimbergo in mappa da Domanins

N. 771 Prato denominato Vallar di cens. pert. 35.39 rend. l. 75.38 del valore di stima it. l. 2831.20.

Dalla R. Pretura
Spilimbergo, 7 luglio 1871.

Il R. Pretore eccepitosi
Carnelutti

Barbaro Canc.

N. 3782 2

EDITTO

Sede Concorsuale

La R. Pretura di S. Vito porta a pubblica notizia che, nei giorni 8, 16, 23 agosto p. v. dalle ore 9 ant. all'1 pom. e più occorrendo, si terrà nella sua residenza un triplice incanto per la vendita all'asta degli stabili sottodescritti alle seguenti

Condizioni

1. La vendita seguirà in cinque lotti e precisamente come stanno qui appiedi descritti.

2. Nel primo e secondo esperimento, i beni non saranno venduti che a prezzo superiore alla stima. Al terzo esperimento poi a qualunque prezzo e sempre in valuta legale.

3. Chiunque vorrà farsi acquirente, dovrà depositare, all'atto dell'oblazione, il decimo della stima a garanzia della sua offerta, e l'importo depositato gli verrà restituito nel caso che non si renda deliberatario.

4. Il residuo prezzo sarà trattenuto presso il deliberatario per essere versato nelle mani dell'amministratore tosto passata in giudicato la graduatoria ed il deliberatario dovrà corrispondere di sei in sei mesi postecipatamente sulla somma trattenuta l'annuo interesse del 5 per cento dal giorno che otterrà il possesso dell'ente deliberato.

5. Col decreto di delibera verrà accordato al deliberatario il possesso materiale delle realità deliberate con avvertenza che, se la delibera seguirà prima dell'11 novembre p. v. il deliberatario non potrà ottenere il possesso prima di detta epoca. Se poi la delibera avesse a seguire posteriormente all'11 novembre p. v. in allora potrà, in quanto ai terreni prativi ed aratorii ottenerne il possesso immediato, verso la rifusione delle spese eventualmente incontrate per i lavori campestri dell'anno allora in corso; ed in quanto alla casa potrà del pari averne il possesso immediato rispettando però l'affittanza che sarà in corso, percependo però proporzionatamente il relativo affitto. L'aggiudicazione in proprietà non gli sarà data se non quando abbia giustificato l'integro adempimento delle condizioni d'asta.

6. La parte esecutante non promette, nè assume veruna garanzia, manutenzione o responsabilità nè verso il deliberatario, nè verso l'esecutato, sia per la proprietà, sia per la libertà dei fondi da subastarsi.

7. Staranno a carico del deliberatario tutte le pubbliche imposte scadenti dal giorno dell'ottenuto possesso e le spese tutte di delibera, di trasferimento, traslato censuario e relative.

8. Ogni mancanza del deliberatario alle premesse condizioni, darà diritto, tanto alla delegazione dei creditori, quanto ad ogni singolo interessato di chiedere il reincanto delle realità deliberategli a tutte di lui spese, rischio e pericolo.

Descrizione degli immobili da subastarsi

Lotto I.

Casa di abitazione civile sita in S. Vito contrada Pantaleoni in mappa al n. 155 di pert. 0.17 rend. l. 136.08 stimata it. l. 4500.—

Detta casa vuolsi aggravata da un annuo censo verso il sig. Giacomo Molin di S. Vito, sul quale censo però pende causa.

Lotto II.

Terreno arat. vit. detto Pedruj in map. di S. Vito alli n. 1936 di pert. 20.30 rend. l. C1.89 n. 4720 di pert. 2.84 rend. l. 5.42 livellarii ai Co. Gropplero, e stimati » 937.20

Lotto III.

Terreno in map. di S. Vito al n. 7447 di pert. 2.95 r. l. —.— livellario al Comune di S. Vito stimato » 268.—

Lotto IV.

Terreno prativo in map. di S. Vito alli n. 1285 di pert. 0.98 rend. l. 1.01 e n. 7209 di pert. 6.02 rend. l. 6.20 livellari al Comune di S. Vito stimati » 423.—

Lotto V.

N. 57 Pioppi del diametro ragguagliato di metri 0.40 sulla strada che mette da S. Vito a Gleris sulla fronte della Braida di ragione del Pio Ospitale di S. Vito ed altri n. 10 pioppi sul ciglio opposto della strada stessa del diametro ragguagliato di metri 0.30 stimati » 228.—

Si pubblichi il presente a quest'albo pretoreo, ai soliti luoghi di questo Capoluogo, nonchè per tre volte consecutive sul *Giornale di Udine.*

Dalla R. Pretura
S. Vito 12 giugno 1871.

Il R. Pretore
Tedeschi

Suzzi Canc.

N. 14904 2

EDITTO

La R. Pretura Urbana di Udine rende noto che nei giorni 9. 16 - 22 agosto p. v. dalle ore 10 ant. alle 2 pomerid. nella propria residenza si terrà un triplice esperimento d'asta dei sottoindicati immobili sopra istanza del R. Ufficio del Contenzioso finanziario ed a carico di Berlusso Antonio q.m Gio. Batt. di Pozzuolo, alle seguenti

Condizioni

1. Al primo e secondo esperimento, il fondo non verrà deliberato al disotto del valore censuario, che in ragione di 100 per 4 della rendita censuaria di l. 15.86, importa l. 342.16, invece nel III esperimento lo sarà a qualunque prezzo anche inferiore al suo valore censuario, con questo però che spettando all'escusso debitore soltanto la terza parte delle realità oppignorate il valore di questa importa l. 114.05.

2. Ogni concorrente all'asta dovrà previamente depositare l'importo corrispondente alla metà del suddetto valore censuario ed il deliberatario dovrà sul momento pagare tutto il prezzo di delibera a sconto del quale verrà imputato l'importo del fatto deposito.

3. Verificato il pagamento del prezzo sarà tosto aggiudicata la proprietà nell'aquirente.

4. Subito dopo avvenuta la delibera verrà agli altri concorrenti restituito l'importo del deposito rispettivo.

5. La parte esecutante non assume alcuna garanzia per la proprietà e libertà del fondo subastato.

6. Dovrà il deliberatario a tutta di lui cura e spesa far eseguire in censo entro il termine di legge la voltura alla propria ditta dell'immobile deliberatogli, e resta ad esclusivo di lui carico il pagamento per intiero della relativa tassa di trasferimento.

7. Mancando il deliberatario all'immediato pagamento del prezzo, perderà il fatto deposito, e sarà poi in arbitrio della parte esecutante, tanto di astringerlo oltracciò al pagamento dell'intero prezzo di delibera, quanto invece di eseguire una nuova subasta del fondo a tutto di lui rischio e pericolo, in un solo esperimento a qualunque prezzo.

8. La parte esecutante resta esonerata dal versamento del deposito cauzionale di cui al n. 2, in ogni caso: e così pure dal versamento del prezzo di delibera, però in questo caso fino alla concorrenza del di lei avere. E rimanendo essa medesima deliberataria, sarà a lei pure aggiudicata tosto la proprietà degli enti subastati; dichiarandosi in tal caso ritenuto e girato a saldo, ovvero a sconto del di lei avere l'importo della delibera; salvo nella prima di queste due ipotesi, l'effettivo immediato pagamento della eventuale eccedenza.

9. Tutte le spese d'asta comprese quelle d'inserzione dell'Editto staranno a carico del deliberatario.

Immobili in Provincia e Distretto di Udine.

Comune cens. di Terrenzano

Mappa n. 1348 arat. pert. 5.12 rend. 14.28 valore cens.	306.93
Mappa n. 1179 arat. pert. 1.35 rend. 1.63 valore cens.	35.23

Totale rend. 15.86 valore 342.16

Quota di cui si chiede l'asta

La terza parte.

Intestazione

Berlusso Antonio, Angelo e Domenico fratelli q.m Gio. Batta.

Si pubblichi come di metodo e s'inserisca per tre volte nel *Giornale di Udine.*

Dalla R. Pretura Urbana
Udine, 13 luglio 1871.

Il Giud. Dirig.
Lovadina

P. Baletti.

Udine 1871. Tipografia Jacop e Colmegna.